

ATTO COSTITUTIVO ENTE DEL TERZO SETTORE

Denominazione _____ RA²M _____ Ente del Terzo Settore

(In sigla RA²M ETS)

In data 18 marzo febbraio 2021 in Città di Castello, presso la sede della costituenda associazione, si sono riuniti i sig.ri:

- 1) Angelo Capecci a nome, in qualità di rappresentante legale, della Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca nato a Umbertide il 21/09/1946 e residente a Città di Castello in Loc. Coldipozzo

Codice fiscale CPCNGL46P21D786X

- 2) Luciano Veschi, a nome, in qualità di rappresentante legale, di La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS e di ARIS Formazione e Ricerca, nato a Città di Castello il 31/01/1960 e residente a Città di Castello in via G.Falcone,3

Codice fiscale VSCLCN60A31C745N

- 3) Vincenzo Donnini, a nome, in qualità di rappresentante legale, dell'Associazione di Volontariato Ecclesiale A.V.E., nato a Bologna il 6/7/1950 e residente a Città di Castello Viale Sempione,3

Codice Fiscale DNNVCN50L06A944P

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lg. n. 117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente Luciano Veschi e da segretario, per l'odierna Assemblea il dott. Vincenzo Donnini che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un ente del Terzo Settore orientato a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(*) Firma del Delegato del Direttore Provinciale (Michele BRAY)

Agenzia
Provincia di Arezzo
Ufficio Provinciale del Terzo Settore
Città di Castello
In data 18 marzo 2021
n. 267 Serie 3
Previo versamento di 346,00



In particolare l'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità di natura sociale e intende sviluppare le proprie attività nell'ambito dei modelli di welfare locale integrati che vedano, al centro dello sviluppo delle comunità e delle società, la persona, i suoi bisogni e volontà, la sua specificità e unicità, la qualità delle relazioni umane e sociali.

L'Associazione, che intende collegarsi alle significative esperienze di economia civile e di welfare, favorisce la realizzazione di progetti di innovazione nell'ambito sociale anche attraverso la promozione di partenariati tra soggetti pubblici e privati che, condividendone la mission e le finalità, esercitano attività educative, sociali, culturali o altre attività a queste collegate.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto e specifica le finalità e le azioni che si intendono intraprendere (art. 4 dello Statuto). L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle di cui all'articolo citato, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti previsti dallo Statuto.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura agli altri articoli dello Statuto (riportato in allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

10-1-68

L'Associazione è denominata **RA²M** La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" (in sigla *ETS*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **RA²M Ente del Terzo Settore**.

La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione ha sede a Città di Castello, presso la Casa del Custode di Villa Montesca ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

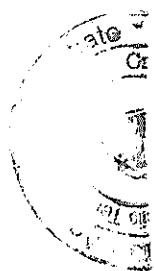
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- Luciano Veschi, Presidente nato a Città di Castello il 31/01/1960 e residente a Città di Castello in via G.Falcone,3 Codice fiscale VSCLCN60A31C745N
- Vincenzo Donnini nato a Bologna il 6/7/1950 e residente a Città di Castello Viale Sempione,3 Codice Fiscale DNNVCN50L06A944P
- Maria Rita Bracchini, nata a Città di Castello il 15/06/1969 e residente a Città di Castello in via G. Frescobaldi,3 Codice fiscale BRCMRT69H55C745A
- Silvia Nardi, nata a Città di Castello il 17/03/1972 e residente a Città di Castello in Voc. Vescovado di Fontecchio,7 Codice fiscale NRDSLV72C57C745N
- Cristina Gustinelli nata a Città di Castello il 16/12/1960 e residente a Monte Santa Maria Tiberina Località Trevine, 117 Codice Fiscale GSTCST60T56C745J



- Marco Romanelli nato a Scandiano (RE) il 14/10/1977 e residente a Città di Castello in Vocabolo Coldipozzo,20 Codice Fiscale RMNMRC77R14I496P
- Sergio Filippi nato a Terni il 21/11/1954 e residente a Terni in Via Tintoretto,6 Codice Fiscale FLPSRG54S21L117P
- Federica Guerra nata a Perugia il 15/02/1977 e residente a Perugia in via Piave,17 Codice Fiscale GRRFRC77B55G478I

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

L'assemblea dà mandato al Presidente di procedere a tutte le formalità relative alla registrazione e all'iscrizione dell'associazione al RUNTS e ai relativi registri della Regione Umbria.

Il presente atto, che consta di 4 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

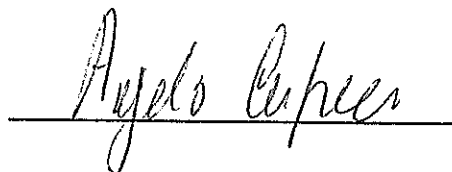
Città di Castello, 18/03/2021

Firma

I soci fondatori

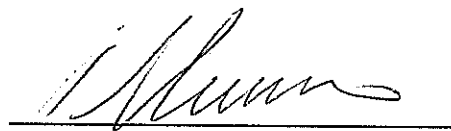
Per la Fondazione Hallgarten Franchetti
Centro Studi Villa Montesca

Angelo Capecci



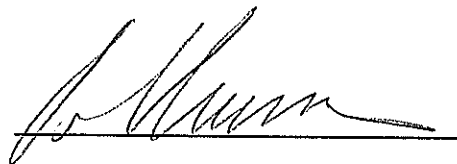
Per La Rondine Società Cooperativa
di produzione e lavoro
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS

Luciano Veschi



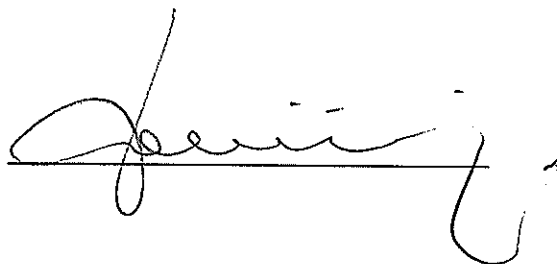
Per ARIS Formazione e Ricerca

Luciano Veschi



Per Associazione di Volontariato Ecclesiale A.V.E.

Vincenzo Donnini



10
2
1
1

STATUTO

dell'Associazione RA²M ETS,

costituita in data 18 marzo 2021 e registrata con atto N.

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "RA²M".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (*in sigla ETS*) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "RA²M Ente del Terzo Settore", in sigla denominata. "RA²M ETS"

La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Città di Castello, presso Villa Montesca ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea degli Associati non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. 1940
111

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità di natura sociale e intende sviluppare le proprie attività nell'ambito dei modelli di welfare locale integrati che vedano, al centro dello sviluppo delle comunità e delle società, la persona, i suoi bisogni e volontà, la sua specificità e unicità, la qualità delle relazioni umane e sociali.

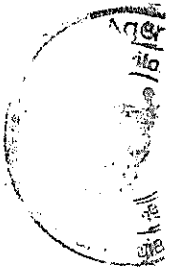
L'Associazione, che intende collegarsi alle significative esperienze di economia civile e di welfare, favorisce la realizzazione di progetti di innovazione nell'ambito sociale anche attraverso la promozione di partenariati tra soggetti pubblici e privati che, condividendone la mission e le finalità, esercitano attività educative, sociali, culturali o altre attività a queste collegate.

Pertanto l'Associazione si presenta

- come un nuovo motore di ricerca, di progettualità sociale e culturale e di espressione della persona, dei suoi bisogni di relazione e di crescita;
- come snodo, crocevia, intreccio, sintesi dei diversi saperi intorno ai sistemi di innovazione sociale.
- come strumento di informazione, assistenza tecnica e supporto a favore di tutti gli Attori pubblici e privati della dinamica del welfare e dell'inclusione e intende essere diretto attore dei processi di innovazione nella comunità dei cittadini, attraverso iniziative autonome o in partenariato con altri enti e organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione esercita le proprie attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, in particolare

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

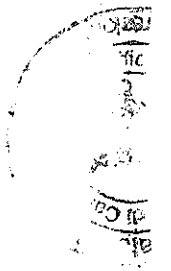


disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per il conseguimento dello scopo e delle finalità, l'Associazione realizza le seguenti attività ed iniziative di interesse generale:

- a) percorsi e progetti e attività nel settore sociale e dei beni pubblici;
- b) ricerca applicata e progetti locali, regionali, nazionali e europei di particolare interesse sociale e culturale;
- c) servizi strumentali e di supporto ad enti pubblici e/o del Terzo settore;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, socio-educative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione di iniziative legate allo sviluppo e crescita degli individuali, delle comunità e delle società
- e) attività e progetti, anche integrati, di interesse sociale e/o inclusione di persone in difficoltà intesi come extracomunitari, disagio familiare, minori a rischio, tutela dei minori, dipendenze comprese le dipendenze nuove ed emergenti, anziani, disabili sia fisici che



con disagio mentale, persone in difficoltà lavorativa, percorsi di accompagnamento al lavoro, violenza di genere.

f) attività di promozione dello sviluppo locale anche in collaborazione con le amministrazioni locali e gli enti intermedi.

g) azioni volte alla promozione delle pari opportunità, all'identità di genere e alla realizzazione di iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Ogni altra attività necessaria al conseguimento delle citate finalità di interesse generale

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente

11/11/11

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli Associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.



Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione scritta all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, valutando, tra l'altro, la coerenza dell'apporto del richiedente rispetto alle finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) SOCI FONDATORI

Sono Soci fondatori:

La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS

Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca

Consorzio ARIS Formazione e Ricerca

dell'Associazione di Volontariato Ecclesiale A.V.E.

I Soci Fondatori corrispondono all'atto della costituzione un contributo associativo straordinario di euro 1.000 per un totale di euro 4.000 che sarà iscritto al Fondo Patrimoniale della Associazione di cui all'art 25.



ART. 11) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota di associazione nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e comunicate al socio. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea degli Associati entro dieci giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'espulsione, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

OFFICE

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, se obbligatorio ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli Associati.

ART. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZA

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea degli Associati hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
4. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
7. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
8. deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla modifica del presente statuto;
9. in caso di scioglimento, deliberare sulla devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
10. deliberare sulla trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione

Le delibere di cui al punto 8, sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento di associati.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale

Assemblea di seconda convocazione. La convocazione deve avvenire almeno giorni prima della data fissata per l'assemblea. È valida l'assemblea plenaria anche senza legittima convocazione.

ART. 15) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea è convocata con un preavviso di almeno setti giorni. In ogni caso è validamente convocata l'assemblea in cui sono presenti tutti gli associati.

ART. 16) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, solo un altro associato

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea degli Associati è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea che deve deliberare sul punto 8 dell'art. 14, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati e delibera con la maggioranza prevista dallo stesso articolo

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da cinque a dieci, determinato dall'assemblea in sede di nomina. I Soci Fondatori designano un Consigliere ciascuno ed i rimanenti componenti il Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati e nominati dall'Assemblea ad eccezione di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

116
117
118
119
120

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario. Può inoltre nominare un Direttore, anche interno al Consiglio che partecipa ai lavori dello stesso e al quale può essere assegnata la funzione di Segretario. Se il Direttore è soggetto esterno al Consiglio, la sua partecipazione è senza diritto di voto.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

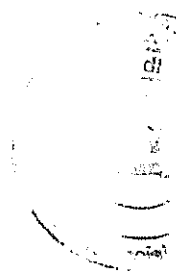
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea degli Associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Come previsto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, gli associati sottoscrittori del presente atto nominano i componenti del primo Consiglio Direttivo in carica nelle persone di:

- Luciano Veschi, Presidente nato a Città di Castello il 31/01/1960 e residente a Città di Castello in via G.Falcone,3 Codice fiscale VSCLCN60A31C745N
- Vincenzo Donnini nato a Bologna il 6/7/1950 e residente a Città di Castello in Viale Sempione,3 Codice Fiscale DNNVCN50I06A944P
- Maria Rita Bracchini
- Silvia Nardi
- Cristina Gustinelli nata a Città di Castello il 16/12/1960 e residente a Monte Santa Maria Tiberina in Località Trevine, 117 Codice Fiscale GSTCST60T56C745J
- Marco Romanelli nato a Scandiano (RE) il 14/10/1977 e residente a Città di Castello in Vocabolo Coldipozzo,20 Codice Fiscale RMNMRC77R14I496P
- Sergio Filippi nato a Terni il 21/11/1954 e residente a Terni in Via Tintoretto,6 Codice Fiscale FLPSRG54S21L117P
- Federica Guerra nata a Perugia il 15/02/1977 e residente a Perugia in via Piave,17 Codice Fiscale GRRFRC77B55G478I





Tali consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- e) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli Associati);
- f) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- h) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- i) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;



- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla riunione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10

ART. 22) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL DIRETTORE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Direttore gestisce l'associazione in base alle funzioni ricevute al momento del conferimento dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo. In particolare cura la programmazione delle attività, la elaborazione dei progetti e la partecipazione a bandi in conformità agli indirizzi del Comitato Direttivo e gestisce l'attuazione dei progetti e la realizzazione dei programmi avvalendosi dei Soci Volontari e dei Soci Fondatori. Il Direttore può essere incaricato anche di svolgere le attività di Segretario. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso in favore del Direttore nelle forme ritenute più opportune.

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire, tenuto conto della gravosità dell'incarico, un compenso in favore del Tesoriere nelle forme ritenute più opportune.

2000

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

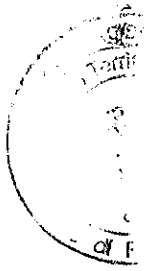
ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;



- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli enti del terzo settore;
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.



I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione è approvato dall'Assemblea degli Associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio entro un mese dalla data prevista per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Se è stato nominato l'organo di controllo, il progetto di bilancio deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo per la predisposizione della relazione.

Il progetto di bilancio, congiuntamente alla relazione dell'organo di controllo ove nominato, deve essere depositato, presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla data prevista per l'approvazione, e messo a disposizione di tutti gli associati.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

License plate

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data

Città di Castello, 18/03/2021

Firma

I soci fondatori

Per Fondazione Hallgarten Franchetti
Centro Studi Villa Montesca

Angelo Capecci

Per La Rondine Società Cooperativa
di produzione e lavoro
Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS

Luciano Veschi

Per ARIS Formazione e Ricerca

Luciano Veschi

Per Associazione di Volontariato Ecclesiale A.V.E.

Vincenzo Donnini

